



Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **RUGGERI SERVICE S.p.A**
S.S. 275 Maglie – Leuca - Muro Leccese (LE)
ruggeriservicespa@arubapec.it

Oggetto: Procedura di Riesame AIA D.D. n. 2044 del 21.09.2012 rilasciata a RUGGERI SERVICE spa per l'installazione di seconda fusione di alluminio sito nel Comune di Muro Leccese (LE)– Osservazioni alla documentazione integrativa inviata in data 23/02/2021 e acquisita con prott. ARPA n. 13160, n. 14146, n. 14150, n. 14151, 14155, n. 14159, n. 14165, n. 14168 e n. 14172 del 26/02/2021 -

Premesso che, come già riportato nella nota prot. n. 47060 del 24/07/2020, si rimandano a Codesta Autorità Competente le valutazioni circa la necessità di sottoporre o meno a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., le modifiche proposte dal Gestore a cui, nella documentazione integrativa, si aggiunge l'inserimento di un ulteriore punto di emissione (E5) derivante dall'aspirazione posta a servizio del locale deposito scorie, e le valutazioni circa la necessità, o meno, di subordinare il rilascio del Riesame AIA alla conclusione della procedura avviata alla luce del DPR n. 160/2010 *“per la realizzazione di un opificio industriale adibito allo stoccaggio di rottame di alluminio funzionalmente connesso all'attività esistente di produzione billette in lega di alluminio”*, si riporta di seguito una serie di chiarimenti/precisazioni che si rendono fondamentali per lo svolgimento dell'istruttoria e che sono emersi dall'analisi della documentazione integrativa in oggetto presentata dalla ditta.

1

Assetto impiantistico

1. Dall'analisi della Relazione Tecnica AIA, “Relazione Guida” aggiornamento 03 del 30/10/2020, emergono le seguenti osservazioni:
 - a. in riferimento alle **coordinate geografiche ed alle altezze dei camini**, dal confronto con altri documenti (Piano di Monitoraggio e Controllo e negli Studi di dispersione in atmosfera, Allegati D e H) emergono dei valori differenti: si richiede di uniformare le informazioni;
 - b. a pag. 13 della Relazione Tecnica, la società afferma che le emissioni convogliate al **camino E3** sono costituite dal solo vapore acqueo. Dalla lettura degli altri documenti allegati (ad esempio, PMeC) risulta che le emissioni convogliate al camino E3 sono analoghe alle emissioni dei camini E1 ed E2. Chiarire l'affermazione;
 - c. in relazione alla modifica relativa all'introduzione del **nuovo punto di emissione associato al deposito scorie (E5)**, è assente una descrizione delle necessarie operazioni da eseguire per garantire un sistema di aspirazione e convogliamento delle emissioni al nuovo punto E5, dal momento che il deposito è attualmente chiuso su tre lati e finestrato. Si richiede una descrizione e una planimetria, in cui siano indicati, con diversa colorazione, gli interventi oggetto di demolizione e quelli di costruzione;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC:
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- d. si richiedono le motivazioni per le quali non sia stato previsto il posizionamento del nuovo mulino nel “nuovo opificio industriale”;
2. A pag.20 della Relazione Tecnica, si fa riferimento al riutilizzo di materiale escavato all’interno del sito. A tal proposito, si rammenta che, in caso siano previste delle attività di scavo, dovrà essere prodotta la documentazione relativa alla gestione delle **terre e rocce** in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 13.06.2017, n. 120.

Valutazione del posizionamento dell’impianto rispetto alle BAT:

Per ciò che riguarda la relazione di confronto con le *BAT conclusions* individuate nella *DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi*, si formulano le seguenti osservazioni:

3. il documento, nella Relazione Tecnica AIA, viene indicato come Allegato “N”, invece sul frontespizio dello stesso è nominato Allegato “P”. Uniformare la documentazione.
4. nel testo sono richiamati n.3 **allegati che non sono presenti**. Si richiede di fornire detta documentazione, come già richiesto con nota prot. ARPA Puglia n. 16908 del 09/03/2021;
5. in relazione alla **BAT n. 3**, a pag.12, la società dichiara: “Non esiste un monitoraggio on line delle vibrazioni, ma in sostituzione queste vengono controllate “visivamente” e tale monitoraggio e controllo viene effettuato periodicamente secondo quanto è stato stabilito nel PMeC”, ma non se ne trova riscontro nel documento PMeC. Si richiede di aggiornare il PMeC.
- Fornire evidenza della conformità alla **lettera h)**, in considerazione del fatto che tale conformità è dichiarata nella tabella di conformità a pag.13. Inoltre, nella tabella di pag.13 è dichiarata anche la conformità alle **lettere i) e k)**, fornirne evidenza.
6. in riferimento alla **BAT n. 8, lettera n)**, si afferma che i mezzi di movimentazione interna sono sottoposti al lavaggio ruote; si richiede di specificare come vengono gestite le acque reflue di lavaggio;
7. in relazione alla **BAT n. 9**, non viene presa in considerazione la lettera h): utilizzo di sistemi di carico per forni semichiusi che consentono l’aggiunta delle materie prime in piccole quantità; relazionare in merito;
8. in relazione alla **BAT n. 79**, per ciò che riguarda la tecnica di compattazione delle schiume/loppe si afferma che il sistema presuppone l’acquisto di un macchinario costoso; si richiede alla ditta di valutare la possibilità di predisporre un piano di miglioramento attuabile nel tempo.

2

Per ciò che riguarda la “Relazione sulla BAT per gestione dell’efficienza energetica secondo il Reference Document on Best AvailableTechniques for Energy Efficiency (february 2009)”, si formulano le seguenti osservazioni:

9. al fine di individuare uno specifico **piano di miglioramento** nell’Autorizzazione AIA, ai sensi dell’art. 29- sexies, comma 9, che persegua le intenzioni già manifestate dal Gestore, come emerge anche dal documento “Diagnosi Energetica”, si richiede di formulare una tempistica di attuazione dei seguenti interventi:
- adozione di un Sistema di Gestione dell’Efficienza Energetica certificato;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC:
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- implementazione di un sistema di condizionamento dell'energia (ETECO) per la riduzione dei disturbi elettromagnetici ad altissima frequenza;
- revamping del forno di fusione con sostituzione dei bruciatori rigenerativi con altri più performanti;
- realizzazione di analisi delle armoniche con analizzatore diretto.

Consumi e scarichi idrici

Sulla relazione di gestione delle acque meteoriche *“Rilievo ed adeguamento alle disposizioni Arpa Puglia dell’impianto di trattamento acque di pioggia presso lo stabilimento Ruggeri Service a muro leccese s.s. 275 km 2,900”*, si esprimono le seguenti osservazioni che necessitano di ulteriori integrazioni/chiarimenti:

10. non risulta indicato se **l’impianto di trattamento**, al quale sono sottoposte le acque di seconda pioggia, sia adeguato anche per un trattamento depurativo appropriato delle acque di prima pioggia, al fine di conseguire il rispetto di specifici valori limite di emissione in funzione della tipologia di scarico, secondo quanto previsto dall’art. 10 del R.R. 26/2013, né risultano indicati gli obiettivi di qualità dello scarico.
- Si evidenzia, infatti, che non è riportato il riferimento ai valori limite da rispettare e il riferimento alle sostanze per le quali esiste il divieto di scarico di cui al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., da cui dipende il dimensionamento del sistema di gestione acque.
- Lo stesso impianto di trattamento non risulta dimensionato (dissabbiatore, disoleatore, ecc).
11. Non risulta dimensionato il **sistema di gestione e recupero delle acque meteoriche** (vasca di accumulo, fabbisogno, ecc.); è presente solo un cenno nel Cap.2 della relazione, in disallineamento con quanto riportato al Cap. 3.1, dove si afferma che le acque di prima pioggia subiscono entro le 48 ore dal termine dell’evento meteorico il medesimo trattamento delle acque di seconda pioggia per poi essere smaltite in trincea;
12. nella **tavola T3**, si richiede di indicare:
- il percorso seguito dal circuito (pompa-tubazione) di invio delle acque di prima pioggia alla vasca della riserva acque industriali;
 - le dimensioni delle vasche di trattamento;
 - i due pozzetti di campionamento, separati, degli scarichi (acque di prima e di seconda pioggia).
13. **Gli elaborati, sia relazione sia le tavole, devono essere aggiornate anche con la rete delle acque meteoriche provenienti dal nuovo capannone/tettoia.**
14. Nella Relazione Tecnica AIA, a pag. 30 è riportato che *“è prevista l’installazione di un ulteriore disoleatore direttamente all’imbocco della condotta drenante in quanto, le relative acque hanno caratteristiche tali da essere direttamente drenate nel sottosuolo”* non se ne comprende il significato.

3

Rumore

15. Si allega la nota dell’U.O. Agenti Fisici del DAP di Lecce, prot. n. 21265 del 26/03/2021.



Emissioni in atmosfera

16. Si rimanda alle valutazioni espresse dall’U.O. CRA di ARPA Puglia.

Piano di Monitoraggio e Controllo

Si richiede di procedere alla revisione del documento Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornamento 03 del 30/10/2020 (allegato B), che costituirà parte integrante del nuovo atto di Autorizzazione AIA, tenendo conto delle seguenti osservazioni/richieste di chiarimenti:

- 17. nel documento risultano essere presenti numerosi refusi, riferiti al D.Lgs. n. 59/05: il Decreto citato è stato abrogato. La disciplina sull’AIA è regolamentata dal Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 18. si richiede di inserire, a pag. 6 del documento, nell’elenco delle componenti ambientali oggetto del monitoraggio, il riferimento al consumo delle risorse (materie prime, acqua, energia);
- 19. dalla **tabella 3.3 – controllo radiometrico**, si evince che la ditta si è dotata di un portale radiometrico fisso della ditta Berthold Technologies modello Gamma Scan 2, per eseguire controlli radiometrici sui carichi in ingresso e in uscita secondo le procedure descritte dalle Norme UNI 10897:2016. Nel merito di tale controllo, si prende atto del parere specialistico espresso dall’UOS Polo di Specializzazione Radiazioni Ionizzanti del DAP Bari di Arpa Puglia con nota prot. 0017693 del 11/03/2021, che specifica che per le attività industriali come Ruggeri Service S.p.A, sussiste l’obbligo di adempiere a quanto sancito dall’articolo 72 del D.Lgs. n. 101/2020, relativo alla sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso e in uscita, finalizzata a rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione. Pertanto, per quanto sopra esposto, si richiede di presentare la procedura operativa/gestionale, predisposta da un Esperto in Radioprotezione, formalmente incaricato della sorveglianza fisica, che, nelle finalità e soprattutto nei contenuti, garantisca il rispetto dell’obbligo e della raccomandazione sopra riportati, con le modalità di cui all’allegato XIX dell’art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020.
- 20. nella **tabella 3.11 - materie prime**, sia inserita una colonna in cui venga registrato il materiale in ingresso come “end of waste”;
- 21. nella **tabella 3.4 – risorse idriche prelevate**, a pag. 11, si richiede di specificare nella colonna “metodo di misura e frequenza”, il metodo di misura per singola fase di utilizzo, se trattasi di stima, calcolo o lettura da contatori installati in corrispondenza di ciascuna utenza (industriale, civile, ecc.); inoltre, alla luce della richiesta formulata per il recupero delle acque meteoriche, in linea con il R.R. n. 26/2013, si richiede di prevedere una specifica riga dedicata alla tipologia “acqua di recupero”, di cui dovranno essere forniti i dati relativi ai quantitativi effettivamente recuperati;
- 22. nella **tabella 3.5 – Energia**, a pag.12, in corrispondenza del forno di omogenizzazione, verificare l’unità di misura prevista; nella colonna “Metodo misura e frequenza”, indicare la frequenza del controllo e specificare il metodo di misura del consumo di energia per singola fase di utilizzo, se trattasi di stima, calcolo o lettura da contatori installati in corrispondenza di ciascuna “utenza”, anche tenuto conto che nell’Allegato Q “Relazione sulla BAT per gestione dell’efficienza energetica secondo il Reference Document on Best



Available Techniques for Energy Efficiency (february 2009)”, in corrispondenza della BAT n. 3 si fa riferimento a “misuratori di energia locali o di zona”;

Si richiede, inoltre, di prevedere la misura della quantità di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

23. nella **tabella 3.6 – combustibili**, a pag. 12, si richiede di specificare quale sia la frequenza di registrazione dei consumi di gas metano;

24. in relazione ai sistemi di abbattimento delle emissioni, costituiti da filtri a maniche, nella **tabella 3.22 – Controllo sui punti critici**, vengono indicate in parte le attività di controllo periodiche; si richiede di prevedere due tabelle separate, una per i controlli sui punti critici del processo e l’altra sui sistemi di abbattimento.

Per quanto riguarda la tabella sui **sistemi di abbattimento**, dettagliare, per ogni punto di emissione dotato di sistema di abbattimento (E1, E4, ed E5) e per ogni tipologia di sistema (filtro a maniche, filtro a tasche, colonna a carboni attivi, ecc.), i necessari controlli per garantire la funzionalità nel tempo (ad es.: controllo in continuo della pressione differenziale, ecc.).

Risulta assente quanto richiesto al punto 17. della nota di integrazioni prot. n. 47060 del 24/07/2020, in termini di *“monitoraggio annuale del parametro polveri, a monte e a valle dei filtri al fine di valutare l’efficienza di abbattimento e il mantenimento della stessa nel tempo anche al fine di individuare la necessità di interventi di pulizia e manutenzione, anche in linea con la BAT n. 4.* Si richiede di integrare la tabella dei sistemi di abbattimento con tale monitoraggio, per tutti i punti di emissione per i quali sono previsti dei filtri di abbattimento delle polveri (E1, E4, E5). Circa le modalità di esecuzione, il monitoraggio dovrà essere attuato in maniera tale che il campionamento a valle venga svolto previa esecuzione di quello a monte, tenendo conto della normale durata di un ciclo di abbattimento delle emissioni.

25. in relazione alla componente **scarichi idrici**, non risulta fornito riscontro completo alla richiesta formulata da ARPA nella nota di integrazioni, al punto 18., in particolare: *“la sezione del PMeC relativa agli scarichi idrici sia integrata con:*

- *il monitoraggio delle acque di prima pioggia, per le quali ad oggi non è prevista alcuna attività di campionamento. [.....]*
- *il profilo analitico delle acque recapitanti al suolo sia integrato anche con i parametri per i quali esiste il divieto di scarico, il controllo periodico sui sistemi di gestione delle acque meteoriche, indicando le modalità del controllo, la frequenza di monitoraggio e le modalità di registrazione dei parametri/sezioni controllati.”*

26. Nella **tabella 3.15 – inquinanti monitorati**, a pag. 36, nell’elenco degli inquinanti monitorati, non compaiono le sostanze per le quali è previsto il divieto di scarico di cui al p.to 2.1 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., né è presente una motivazione dell’eventuale esclusione di tali parametri; si richiede di inserire nell’elenco dei parametri da monitorare anche il parametro Solfati;

27. nella **tabella 3.18 – tabella analisi di seconda pioggia**, a pag. 43, delle sostanze elencate al p.to 2.1 dell’Allegato 5 alla Parte III de D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., risulta assente il parametro *materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possano disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.* Si richiede, inoltre, di sostituire l’indicazione “//” con la dicitura “assenti” nella colonna riferita ai limiti in



- corrispondenza delle sostanze di cui al p.to 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III de D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i; indicare la frequenza di monitoraggio prevista;
28. in relazione alle emissioni in atmosfera, nella **tabella 3.11 - tabelle riepilogative di monitoraggio delle emissioni convogliate**, si fa riferimento a dei valori limite in emissione differenti da quelli proposti dalla Scrivente Agenzia nella nota prot. n. ARPA Puglia n. 47060/2020. La Scrivente Agenzia riconferma quanto già formulato nella suddetta nota per le considerazioni ivi ripotate:
- polveri: 5 mg/Nm³
 - TCOV: 10mg/Nm³
 - PCDD/F: 0,1 ng I-TEQ/Nm³
 - HCl: 5 mg/Nm³
 - HF: 1 mg/Nm³
29. In relazione al **punto di emissione E5, per il parametro ammoniacca**, facendo riferimento ad impianti simili, si propone un valore limite di concentrazione pari a 5 mg/Nm³.
30. Si richiede di eliminare la **tabella 3.9 – inquinanti monitorati in continuo (SME)** e aggiornare, invece, la **tabella 3.11 – tabelle riepilogative di monitoraggio delle emissioni convogliate**, specificando per ciascun punto di emissione, e per ciascun parametro quale sia la frequenza di monitoraggio che verrà applicata (continua o discontinua, specificandone la periodicità (semestrale, ecc.)).
- Si richiede al Gestore anche di riportare le specifiche circa il periodo di calcolo della media delle emissioni in aria, in linea con quanto previsto dalle **BAT conclusions** che, per i parametri per i quali sono fissati i BAT-AEL, stabiliscono che, per il calcolo della media delle emissioni nell'aria, si intende il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, salvo altrimenti stabilito e salvo il monitoraggio in continuo.
31. nella **tabella 3.13 – Emissioni fugitive ed eccezionali**, si richiede di specificare se l'indicazione "<1" fa riferimento ad un valore soglia da rispettare superato il quale vengono intraprese azioni di manutenzione, oltre a specificare cosa si intende per Mg/m³;
32. Al **par.3.1.8 Emissioni odorogene**, si fa riferimento a due sorgenti emmissive (E1 ed emissione diffusa), nella tabella di pag.48 i punti di emissione odorigena sono tre (E1, E5 e diffuse), nella Tav.6 allegata, le sorgenti odorigene diventano due (E1 ed E5), in altra documentazione (Allegato H) le sorgenti individuate sono due (E1 ed E5). Si richiede di chiarire questo aspetto e di uniformare la documentazione.
33. Nel par. **3.1.9 Rifiuti**, si fa riferimento al deposito temporaneo dei soli rifiuti non pericolosi. Si richiede di integrare con anche i rifiuti pericolosi.
- Nello specifico, non è stata presa in carico la richiesta formulata da ARPA nella nota di integrazioni al punto 19.: "sia, inoltre, previsto uno specifico controllo (anche solo visivo) dello stato dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti, specificandone la frequenza di controllo e le modalità con cui viene eseguito il controllo (ad es.: verifica presenza del codice CER, verifica della presenza dei bacini di contenimento integri nel caso di rifiuti liquidi, verifica dello stato dei contenitori, ecc.). Fornire un riscontro.
34. Si richiede di prevedere il monitoraggio annuale delle **quantità di rifiuti prodotti**, suddiviso per tipologia.
35. nel par. 3.1.10 Suolo, nella **tabella 3.21 – inquinanti monitorati**, nella colonna **"limite"** sono riportati i riferimenti alla Tabella 1, colonna A e B, dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del



- D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; si richiede di specificare, in relazione alle aree in cui ricadono i punti individuati per l'analisi, se sia da applicare la colonna A o la colonna B;
36. non è stato fornito riscontro alla richiesta formulata da ARPA nella nota di richiesta integrazioni, al punto 15.: *“qualora siano presenti **manufatti interrati**, sia formulata una proposta di monitoraggio dello stato di integrità degli stessi che preveda anche prove di tenuta periodiche, da programmare, anche in relazione all'anno di installazione, sia valutata anche l'opportunità di prevedere uno specifico controllo della tenuta di eventuali serbatoi fuori terra”*;
37. nella **tabella 3.23 – monitoraggio degli indicatori di performance**, sia prevista una frequenza di monitoraggio annuale, anziché mensile; si richiede anche di inserire un indicatore riferito al *“quantitativo di energia prodotta da impianto fotovoltaico/energia totale consumata”*;
38. si richiede di integrare il PMeC con le **attività di manutenzione**, a cui si fa riferimento a pag. 14 del documento di confronto con le *BAT conclusions (Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016)* e a pag. 20 del documento di confronto con le BAT sull'efficienza energetica, indicando, tra tutte le attività previste, quelle fondamentali ad evitare malfunzionamenti che possano compromettere l'ambiente ed individuandone le modalità di registrazione/tracciamento delle stesse;

Relazione di riferimento

39. La verifica circa la **sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento**, è stata elaborata in riferimento al D.M. n. 272/2014, che è stato annullato. Si richiede di ripresentare il documento con i riferimenti normativi corretti, ossia secondo il D.M. n. 95/2019, come già indicato nella nota ARPA Puglia n. 47060/2020. Si coglie anche l'occasione per chiarire che la procedura seguita dalla ditta, sebbene i riferimenti normativi siano inesatti, concorrono alla definizione dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento che, per quanto presentato, risulta non necessaria.
- Alla luce di quanto sopra, si richiede anche di meglio precisare questo aspetto, ossia che trattasi di relazione per la verifica di sussistenza dell'obbligo e non di relazione di riferimento, come invece apparrebbe in diversi punti del documento.

7

Distinti Saluti,

Il Direttore DAP Lecce e
UOC Servizio Territoriale
ing. Roberto Bucci

Il Gruppo di lavoro
Ing. M. Manuela Aloisi
Dott.ssa Immacolata Arnesano
Dott. Michele Durante
Dott.ssa Chiara Favale
Dott. Antonio Renna

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC:
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC:
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it